



COMUNE DI SANTA GIUSTA
Provincia di Oristano



REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI/ENTRATE
COMUNALI



Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 31.7.2020

INDICE

- Articolo 1-** Oggetto
- Articolo 2-** Rateizzazione
- Articolo 3-** Definizioni e cause per la concessione della rateizzazione
- Articolo 4-** Criteri di ammissione alla rateizzazione
- Articolo 5-** Garanzie sulle rateizzazioni
- Articolo 6-** Presentazione domanda di rateizzazione
- Articolo 7-** Documentazione da allegare alla richiesta per persone non fisiche
- Articolo 8-** Termine di presentazione domanda di rateizzazione
- Articolo 9-** Procedimento
- Articolo 10-** Provvedimento finale
- Articolo 11-** Modalità di rateizzazione
- Articolo 12-** Interessi sulle rateizzazioni
- Articolo 13-** Trattamento dei dati personali
- Articolo 14-** Disposizioni finali ed efficacia

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo n. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, disciplina le modalità di concessione di rateizzazioni di pagamento derivanti da avvisi di accertamento esecutivi di entrate tributarie e patrimoniali comunali, in attuazione della Legge n. 160 del 27.12.2019.

ARTICOLO 2 - RATEIZZAZIONE

1. Il beneficio della rateazione può essere concesso esclusivamente per il pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi notificati da questo Ente, sia esso di natura tributaria che patrimoniale, ad esclusione delle sanzioni al Codice della Strada.

2. Nel caso di avvisi di accertamento esecutivi relativi alla TARI, il beneficiario può essere soltanto l'intestatario diretto dell'avviso stesso.

3. Tale beneficio può essere concesso solamente in caso di oggettiva e documentata difficoltà economico e/o finanziaria del debitore o per cause soggettive ostative all'assolvimento del pagamento del debito da parte del medesimo.

4. La rateizzazione non può essere accordata:

- quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad Euro 100,00;
- quando l'importo dovuto è già stato iscritto a ruolo coattivo;
- quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art 8 - comma 3 del presente Regolamento;
- in caso di ricorso avverso l'atto che ne ha generato la pretesa tributaria;

5. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile del Tributo o dell'Entrata.

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI E CAUSE PER LA CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili, ovvero per cause soggettive ostative di cui al seguente comma 2.

2. Si considerano cause soggettive ostative:

- condizioni di salute propria o dei propri familiari che impediscano di svolgere la normale attività lavorativa con la conseguente diminuzione del reddito familiare, tale da non consentire l'assolvimento del debito verso il Comune;
- qualunque altra condizione documentabile di impedimento al lavoro che comporti una diminuzione considerevole del reddito familiare, tale da non consentire l'assolvimento del debito verso il Comune;
- qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario verso il Comune.

3. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:

- per le imprese individuali e le società di persone (S.s., S.n.c, S.a.s.), ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
- per le società di capitali, (S.p.A., S.a.p.A, S.r.l., S.r.l.s.) e società Cooperative, all'anno precedente alla presentazione della domanda.

4. Si stabilisce che lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

* Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali:

- Anziano con più di 60 anni, titolare di pensione sociale o assegno minimo;
- Disoccupato iscritto agli uffici di collocamento;
- Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
- Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;
- Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
- Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
- Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune.

*Nel caso di Società di persone, Società di capitali, Società cooperative ed Enti con personalità giuridica:

- Società o Enti in momentanea difficoltà economica.

ARTICOLO 4 – CRITERI DI AMMISSIONE ALLA RATEIZZAZIONE

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

2. Il carico di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad Euro 100,00, nei seguenti limiti:

- fino ad un massimo di 3 rate mensili per importi da Euro 100,01 ad Euro 500,00;
- fino ad un massimo di 6 rate mensili per importi superiori ad Euro 500,01 ad Euro 1.000,00;
- fino ad un massimo di 12 rate mensili per importi superiori ad Euro 1.000,01 ad Euro 2.000,00;
- fino ad un massimo di 18 rate mensili per importi da Euro 2.000,01 ad Euro 4.000,00;
- fino ad un massimo di 24 rate mensili per importi da Euro 4.000,01 ad Euro 6.000,00;
- fino ad un massimo di 36 rate mensili per importi superiori ad Euro 6.000,00;

3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia; in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

5. Nel caso in cui gli atti siano relativi ad entrate diverse, il contribuente dovrà

presentare, per ciascuna entrata, distinte domande di rateizzazione.

6. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

ARTICOLO 5 – GARANZIE SULLE RATEIZZAZIONI

1. Nell'ipotesi in cui l'importo da rateizzare sia superiore ad Euro 6.000,00, è facoltà di questo Ente richiedere idonea garanzia a mezzo fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché dovrà restare espressamente valida fino all'integrale pagamento di tutte le rate.

2. L'importo garantito dalla fideiussione deve essere pari al debito rateizzato, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti.

3. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di Santa Giusta, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.

ARTICOLO 6 – PRESENTAZIONE DOMANDA DI RATEIZZAZIONE

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà economiche, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Regolamento, deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Tributi di questo Ente, con le seguenti modalità:

- brevi manu allo sportello dell'Ufficio Protocollo del Comune;
- tramite raccomandata A.R.;
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Comune.

2. La domanda dovrà contenere:

- l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario;
- la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.

3. Alla stessa dovrà essere allegata la documentazione di cui al successivo articolo 7 del presente regolamento, a seconda del soggetto richiedente.

ARTICOLO 7 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA

1. Nel caso di presentazione della domanda di rateazione di pagamento di cui al precedente articolo 6, da parte di persone fisiche e ditte individuali con regimi fiscali semplificati, la situazione di disagio deve essere dimostrata, allegando alla stessa, la documentazione comprovante lo stato di cui all'articolo 3;

2. Nel caso di presentazione della domanda da parte di Società o Impresa obbligata alla redazione del bilancio, la situazione di cui al precedente articolo 3 deve essere dimostrata allegando, alla stessa, la seguente documentazione

probatoria:

- Modello Unico;
- Prospetto per la determinazione dell'indice di Liquidità;
- Visura camerale aggiornata;
- Ultimo bilancio approvato;

3. Nel caso in cui l'indice di liquidità sia uguale o superiore a 1, non sussiste il requisito della temporanea difficoltà che permette di ottenere il beneficio della rateizzazione delle somme dovute; al contrario, se l'indice di liquidità è inferiore a 1, sussiste il requisito della temporanea difficoltà che permette di ottenere il beneficio della rateizzazione.

Indice di liquidità

Modalità di calcolo	Valore
(Liquidità immediata + liquidità differita)/passività correnti	≥ 1: rateizzazione non ammessa < 1: rateizzazione ammessa

ARTICOLO 8 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI RATEIZZAZIONE

1. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto. La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate seguenti sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 4, comma 2, del presente Regolamento.

3. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e l'intero importo residuo non versato è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione dell'eventuale fideiussione, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

4. Le rateizzazioni già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

ARTICOLO 9 – PROCEDIMENTO

1. L'istruttoria viene compiuta dal Responsabile dell'entrata competente.
2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e

della documentazione presentata, riservandosi di richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica.

3. La documentazione richiesta di cui al comma precedente dovrà essere presentata perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato, comporta la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito.

5. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia.

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTO FINALE

1. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile di ogni singola entrata tributaria e/o patrimoniale adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego, sulla base dell'istruttoria compiuta.

2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

ARTICOLO 11 – MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

1. Le rate mensili, nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione.

ARTICOLO 12 – INTERESSI SULLE RATEIZZAZIONI

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 8 del presente Regolamento e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

ARTICOLO 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine del presente regolamento sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01.01.2020 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

